

TI_GERICHTE 52.2018.582 vom 7. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.582

FR: TI_GERICHTE 52.2018.582 du 7 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.582 del 7 novembre 2018

Regeste

Dipendente comunale. Giurisdizione amministrativa ammessa nel caso concreto, in cui non è stato dimostrato che l'insorgente è stata assunta con contratto di diritto privato per sopperire a bisogni contingenti

Erwägungen

E. 6

mesi al massimo; che l'art. 9 ROD prevede che per lavori urgenti della durata non superiore a un mese, l'assunzione può avvenire a cura del capo del personale, che sottopone immediatamente il suo operato alla ratifica del Municipio; che il ROD è applicabile a ogni categoria di dipendente comunale senza distinzione; che lo stesso non conferisce esplicitamente al Municipio la possibilità di assumere personale con contratto di diritto privato; che tutt'al più ci si potrebbe chiedere se tale facoltà possa essere implicitamente dedotta per i dipendenti di cui agli art. 5 cpv. 6 e 9 ROD, ossia gli impiegati assunti senza concorso e a titolo temporaneo per brevi periodi; la questione può tuttavia rimanere irrisolta non rientrando la ricorrente in questa categoria; che l'insorgente è infatti stata impiegata a tempo indeterminato e ha prestato un'attività regolare con un onere lavorativo di quattro ore al giorno; che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nulla permette di ritenere che la medesima sia stata assunta per sopperire a bisogni contingenti o a titolo puramente transitorio; che, al contrario, tutto lascia dedurre che l'impiego presso il centro extrascolastico era destinato fin dall'assunzione della ricorrente a coprire una posizione vacante dal carattere stabile; che dopo più di due anni e mezzo, il Municipio ha deciso di mettere a pubblico concorso la posizione a quel momento (ancora) occupata dall'insorgente, a dimostrazione che la necessità di quel posto non era venuta meno; che l'Esecutivo comunale ha giustificato questa scelta adducendo di essersi accorto che l'assunzione della ricorrente era avvenuta in modo irregolare; non ha per contro mai sostenuto che la posizione aveva assunto solo allora carattere stabile; che in effetti nulla permette di giungere a tale conclusione; che al di là delle carenze formali nella procedura di assunzione, un rapporto di impiego è comunque, di fatto e indubbiamente, venuto in essere; che il solo fatto che la nomina non poggia su una risoluzione municipale e non sia stata preceduta da una formale e ordinata procedura di concorso - benché, a onore del vero, un annuncio all'albo è stato pubblicato sicché la ricorrente ha inoltrato la propria candidatura - non permette ancora di sottrarre la fattispecie alla giurisdizione amministrativa; che la circostanza addotta dal Municipio per cui l'allora segretario comunale avrebbe proceduto all'assunzione senza particolari formalità e senza interpellare l'Esecutivo comunale non dimostra affatto che sia stato concluso un contratto di lavoro retto dal diritto privato; che, d'altra parte, tale tesi non è inizialmente nemmeno stata sostenuta dall'Esecutivo comunale, che non ha eccepito l'incompetenza del Consiglio di Stato a dirimere la vertenza; anzi, sostenendo che

l'assunzione della ricorrente è avvenuta in modo irregolare perché avrebbe necessitato il preventivo esperimento di un pubblico concorso, ha implicitamente escluso sia il carattere provvisorio del posto sia la possibilità di impiego per via contrattuale; che di conseguenza, la decisione con cui il Governo ha dichiarato il gravame irricevibile non regge alla critica; che il ricorso va pertanto accolto e gli atti retrocessi all'autorità inferiore affinché entri nel merito dell'impugnativa; che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame; che la tassa di giustizia è posta a carico del Comune, intervenuto a tutela dei propri interessi patrimoniali (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAMM); che lo stesso rifonderà inoltre all'insorgente, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAMM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del

E. 7

novembre 2018 (n. 5235) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del Comune di CO 1, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

All'insorgente è restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.